



Ai  
**Sindacati Autonomi Bancari**  
**F.A.B.I.**

*LORO SEDI*

---

PROTOCOLLO: **1862/K/969-MB/mm**

ROMA, LI **30 agosto 2007**

OGGETTO: **Corte Costituzionale: estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto **in via prioritaria** al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile.

Con circolare n. 112 del 3 agosto 2007, (consultabile sul sito [www.fabi.it](http://www.fabi.it)) l'INPS è intervenuta in materia, prendendo atto della decisione e riepilogando i casi dei soggetti aventi diritto ai benefici di cui trattasi.

Cordiali saluti.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**